Pepoli — Pessina — Petrone — Pieri — Pisanelli (in missione) — Plutino Agostino — Podestà — Polsinelli — Polti — Praus (in congedo) — Protasi — Quattrini (in congedo) — Ranalli — Rasponi (in congedo) — Regnoli — Riberi — Ricciardi — Ricci Vincenzo — Righi — Robecchi (in missione) — Rogadeo (in congedo) — Romano — Rorà — Rossi Alessandro (in congedo) — Salvoni — Sangiorgi — San Martino — Schininà (in congedo) — Sebastiani (in congedo) — Semenza — Serra Cassano — Serra Luigi — Sgariglia (in congedo) — Siccardi (in congedo) — Sineo — Sirtori — Speroni — Stocco — Tenca — Tofano — Tommasini — Torre — Ungaro — Valitutti — Valmarana — Valussi — Villani (in congedo) — Villa Tommaso — Villa Vittorio — Volpe — Zanardelli — Zanini — Zarone — Zuradelli — Zuzzi.

Quelli che sono intervenuti durante l'appello e che non vi hanno risposto sono pregati a dichiarare il loro voto.

(I deputati Brenna, Costa Antonio e Toscanelli dichiarano di votare contro l'emendamento.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti		265
Maggioranza		133
Voti contrari	203	
Voti favorevoli	62	

(L'emendamento è rigettato.)

FRAPOLLI. Quando ebbe luogo la votazione per appello nominale sull'emendamento del deputato Rega io mi trovava momentaneamente fuori della Camera; dichiaro ora che se fossi stato presente avrei votato *sì*.

SIRTORI. Dichiaro io pure che se mi fossi trovato presente avrei votato *no*.

CORTESE. L'onorevole Fonseca mi avea dato l'incarico d'invocargli dalla Camera un congedo di 10 giorni per andare ad accompagnare la salma del deputato Poerio.

Nel domandare questo congedo, faccio istanza perchè nell'appello nominale che sarà pubblicato, egli sia notato fra quelli in congedo.

(È accordato.)

PRESIDENTE. L'onorevole Oliva domanda un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia.

(È accordato.)

La parola spetta all'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Dichiaro alla Camera che ritiro l'aggiunta da me presentata al secondo comma dell'articolo primo, riservandomi a riprodurla quando verrà in discussione quel progetto di legge cui faceva allusione il commissario regio, e che avrebbe, com'egli assicura, relazione diretta coll'argomento da me trattato.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito, come rammenta la Camera, ha proposto un emendamento all'articolo primo, il quale consisterebbe nel sopprimere tutte le parole seguenti:

« Per l'anno 1866 pei compartimenti catastali del Piemonte e Liguria, ex-ducato di Modena, Toscana, Sicilia e isola di Sardegna; e sulla base del contingente relativo stabilito per l'anno 1867 per i compartimenti catastali della Lombardia, di Parma e Piacenza, delle provincie ex-pontificie e delle provincie napoletane, come appare dall'unita tabella *A*. »

Egli però, dopo il risultato della votazione sull'emendamento Rega e compagni si è persuaso che non convenga avventurarsi ad una votazione su questa sua proposta, ed ha dichiarato di ritirarla.

Si procede adunque alla votazione dell'articolo come è stato proposto dal Ministero e dalla Commissione.

Esso è in questi termini:

« Art. 1. L'imposta prediale dei fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla legge 14 luglio 1864, numero 1831, per l'anno 1866 pei compartimenti catastali del Piemonte e Liguria, ex-ducato di Modena, Toscana, Sicilia e isola di Sardegna; e sulla base del contingente relativo stabilito per l'anno 1867 per i compartimenti catastali della Lombardia, di Parma e Piacenza, delle provincie ex-pontificie e delle provincie napoletane, come appare dalla unita tabella *A*, restando ferme nel resto le disposizioni della detta legge 14 luglio.

« L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla legge 26 gennaio 1865, numero 2136, e l'aliquota sarà quella fissata dalla legge 11 maggio successivo, numero 2276. »

Chi approva quest'articolo è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Pongo ora ai voti la proposta dell'onorevole Sormani-Moretti, che è un'aggiunta all'articolo 1. Ne darò ancora lettura:

« Del contingente di quei compartimenti, ove esistono beni non censiti, si riscuoterà quella quota soltanto che si può attribuire ai terreni già censiti.

« La quota riferibile ai terreni non censiti sarà riscossa su questi beni, non appena il ministro delle finanze avrà data esecuzione all'articolo 12 della legge 14 luglio 1864, numero 1831, che gli affida l'incarico di provvedere a che siano imposti i terreni non censiti in ragione analoga a quella del rispettivo comune o territorio confinante. »

Domando se tale proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

L'onorevole Nervo propone i seguenti due articoli, dopo l'articolo 1 del progetto:

« Art. In esecuzione dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864, numero 1831, si procederà nelle provincie di Piemonte e Liguria alla rettificazione delle rendite dei terreni già accertate pel riparto dell'imposta fondiaria del 1865, e all'accertamento di quelle che fossero sfuggite alle operazioni del 1865.